



██████████.R.

██████████

Data della sentenza:

██████████

██████████

REPUBBLICA ITALIANA

Data di deposito:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

██████████

IL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Estensore

Sezione Seconda

Gabriele CASALENA

Composto dai signori

Data irrevocabilità

1. Dott. Gabriele CASALENA Presidente

2. Dott.ssa Francesca Maria FRATTAROLO Giudice

Estratto esecutivo al P.M.

3. Ten.Col. A.M. Giuliano CIOCCOLO Giudice Militare

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio

N. Reg. Esec.

SABINO e del Cancelliere sig.ra Maria Laura GUERRIERI ha

pronunciato in pubblica udienza la seguente

N. Reg. Repertorio

SENTENZA

nel procedimento contro:

Iscrizione SIC

██████████

██████████

Mod. 1/A/SG

sensi dell'art. 161 co. 1 c.p.p. presso il Difensore Avv. Angelo Fiore

TARTAGLIA con studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n.266

Impugnazione

Finanziere in servizio presso la Scuola ispettori e Sovrintendenti in

██████████ in qualità di Allievo Maresciallo, incensurato, libero,

presente;

IMPUTATO di:

INSUBORDINAZIONE CON MINACCIA E INGIURIA

AGGRAVATA (artt. 47 n.2 e 4 nonché art. 189 co. 1 e 2 c.p.m.p.)

perché all'epoca dei fatti Allievo Maresciallo in servizio presso la Scuola ispettori e Sovrintendenti in I [redacted] essendo stato richiamato dal M.llo Allievo [redacted] per non aver correttamente assunto la posizione di "attenti", offendeva il prestigio e la dignità del superiore in grado rispondendogli in maniera polemica nonché minacciava al M.llo Allievo [redacted] Saverio un ingiusto danno dapprima assumendo un atteggiamento aggressivo e minaccioso, perché abbandonava la posizione di "attenti" e si avvicinava fisicamente allo stesso tanto da indurre il Fin. Allievo Maresciallo [redacted] a interporli tra i due, e poi dicendogli: "Ti ho puntato...Chi ti credi di essere? Ti sei arruolato l'altro ieri". Fatto commesso per cause non estranee al servizio ed alla disciplina militare nonché alla presenza di militari riuniti per servizio. Con le aggravanti di essere militare rivestito di un grado e di aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari.

In I [redacted] nei locali della Seconda Compagnia, il [redacted] alle ore 08,09 circa.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2 [redacted] Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale Militare di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di [redacted] per il reato di insubordinazione con minaccia e ingiuria aggravata sopra rubricato.

All'udienza del [redacted] il Tribunale, verificata la regolare





corrispondente alla descrizione in fatto riportata nel capo di imputazione. E' pur vero che un teste (l'Allievo [redacted] ha mostrato lacune di memoria e che le versioni rese da altri militari presentano divergenze narrative, ma esse sono insignificanti (per esempio, su quale fosse l'errore, oggetto di rimprovero, nella posizione di attenti: lo sbattere dei tacchi anziché l'orientamento della punta dei piedi. O ancora: a quale distanza il [redacted] si sia avvicinato al [redacted]. Tuttavia, nel complesso la ricostruzione del fatto appare chiara e lineare.

2. Quanto al grado rivestito dalle parti all'epoca dei fatti, il [redacted] era Finziere Allievo Maresciallo, frequentatore del primo anno di corso della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Invece, il [redacted] aveva già ottenuto il grado di Maresciallo, che si consegue alla fine del secondo anno di corso, e frequentava il terzo anno.

Ciò è stato dimostrato sia a mezzo della nota del [redacted] firma del Col. [redacted] sia per mezzo di prova testimoniale (tra gli altri, vedi la deposizione dell'Allievo [redacted]).

3. Deve innanzi tutto ritenersi non provato il delitto di insubordinazione con minaccia. E' opinabile il fatto che l'imputato - nel profferire le parole "Ti ho puntato" - abbia voluto manifestare intenzioni minacciose e non, piuttosto, esprimere il disappunto e la critica verso il superiore, individuato come un Maresciallo, sostanzialmente coetaneo, che "ce l'aveva con lui", in quanto già lo aveva ripreso in passato, anche in modo brusco.

Né può essere ritenuta minacciosa la condotta del P. [REDACTED] di avvicinarsi al [REDACTED] peraltro non è chiaro a quale distanza, nel momento in cui egli ha reagito in maniera irriguardosa e polemica al rimprovero del superiore. Il gesto dell'Allievo [REDACTED] che si è interposto prendendo il [REDACTED] per un braccio, appare più dettato dall'intenzione di riportare il collega alla calma, che non a trattenerlo da un gesto violento o anche solo dalla prospettiva di un ingiusto danno.

Anche a voler ritenere che l'imputato abbia posto in essere la condotta di spingersi in avanti avvicinando la faccia al superiore, tale condotta non è oggettivamente minacciosa, tenuto conto della presenza degli altri militari innanzi ai quali una minaccia da parte del subordinato era in realtà inverosimile. Infine, la minaccia è stata esclusa in sostanza dalla stessa persona offesa.

4. Alla luce delle deposizioni testimoniali, è invece provato in ogni elemento costitutivo il delitto di insubordinazione con ingiuria.

I testi hanno riferito che il [REDACTED] -rimproverato dal [REDACTED] per non aver ben eseguito la posizione di attenti in occasione del saluto- ha reagito in modo polemico, abbandonando la detta posizione di attenti e rivolgendosi al superiore con le parole indicate nella imputazione

Con riferimento alla valutazione dell'elemento oggettivo delle fattispecie, le parole utilizzate hanno un contenuto ingiurioso e, dunque, sono lesive dei beni protetti dalla norma, tra cui quello della disciplina sotteso alla struttura gerarchica dell'istituzione

militare. E' da notare, in particolare, che l'imputato ha voluto rimarcare espressamente il fatto che egli era più anziano di servizio e perciò disconosceva l'autorità del [REDACTED], ancorché superiore in grado ("Chi ti credi di essere?... ti sei arruolato l'altro ieri").

Il dolo risulta *in re ipsa* e consiste nella coscienza e volontà delle espressioni utilizzate e del comportamento polemico e strafottente descritto dai colleghi.

5. Dagli stessi elementi sopra ricordati, si evince la particolare tenuità del fatto.

I termini utilizzati dal [REDACTED] sono, sì, ingiuriosi, ma in misura non particolarmente grave, non avendo fatto ricorso l'imputato ad altre espressioni ben più offensive.

Il fatto occorso è stato uno solo, dunque di natura episodica e di brevissima durata, essendo pacifico che la condotta si è limitata a parole e gesti inappropriati nel contesto di un rapido scambio di battute. E' poi incontestato il fatto che i due Finzieri abbiano ripreso il servizio senza alcun altro contrasto di qualsivoglia tipo.

Dal certificato del casellario giudiziale e comunque dagli atti di causa, si evince poi che il [REDACTED] è un militare la cui condotta è priva di censure, sicché deve escludersi che il comportamento illecito contestato possa considerarsi abituale.

Il fatto è di particolare tenuità. Esso è sostanzialmente riconducibile a un atto di insofferenza del giovane nei confronti del coetaneo [REDACTED] e dalla sua volontà di rimarcare la propria maggiore anzianità di servizio nei confronti di quest'ultimo. Va poi rilevato

che non sono residuati strascichi, come provato anche dalla mancata costituzione di parte civile della persona offesa, che ha così dimostrato di non aver nulla a pretendere dall'imputato.

Ricorre poi la ulteriore condizione di cui all'art. 131 bis c.p.: il reato di insubordinazione con ingiuria è punito con la reclusione militare sino a due anni.

Per tali ragioni, accertato in modo incontrovertito quanto contestato dall'Accusa, l'offensività della condotta è minima ed il fatto può dunque essere giudicato di particolare tenuità.

6. A ciò consegue il proscioglimento dell'imputato.

Tenuto conto che il proscioglimento per il delitto di insubordinazione con ingiuria si fonda solo sulla particolare tenuità del fatto, che ne esclude la offensività penale, valuterà il Comando militare competente se nella condotta del [REDACTED] siano ravvisabili invece gli estremi dell'illecito disciplinare.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 530 c.p.p., 131 bis c.p. e 261 c.p.m.p.;

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato di insubordinazione con minaccia aggravata ascrittogli, perché il fatto non sussiste, e dal reato di insubordinazione con ingiuria ascrittogli, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto.


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



Il Presidente

Gabriele Casalena

[REDACTED]